

Attuale statuto	Proposta di nuovo Statuto
Le parti con sfondo grigio, saranno oggetto di regolamentazione	
<p>STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA approvato dai Consigli d'Istituto delle scuole fondatrici dell'ASSOCIAZIONE, costituita in data 16/10/2000, modificato parzialmente dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 27/05/2002 e aggiornato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 28/03/2014.</p>	<p>STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale “AlmaDiploma -APS”</p>
<p>TITOLO 1 - COSTITUZIONE</p> <p>Art. 1 - Costituzione, sede, durata, caratteri</p> <p>[1] È COSTITUITA, ai sensi dell'articolo 14 e ss. gg. del Codice civile, una libera associazione fra Istituti e Scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione denominata AlmaDiploma.</p> <p>[2] L'ASSOCIAZIONE, regolata dal presente statuto, ha sede legale in Bologna, viale Masini n. 36, già sede centrale del Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea, da cui discende.</p> <p>[3] È costituita a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di ciascun Socio di recedere in qualunque momento.</p>	<p><u>Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede</u></p> <p>È costituita, per trasformazione mediante modifica dello statuto della precedente Associazione AlmaDiploma, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione sociale, operante senza fini di lucro, denominata: “AlmaDiploma-APS”, con sede legale nel Comune di Bologna in Viale Masini n.36.</p> <p>L'acronimo APS - o altro acronimo derivante dall'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.</p> <p>La durata dell'Associazione è illimitata.</p> <p>Il patrimonio iniziale dell'Associazione è indicato, anche ai fini del conseguimento della personalità giuridica, in 50.000,00 euro.</p> <p>L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.</p>
<p>[4] L'ASSOCIAZIONE si connota con i seguenti caratteri distintivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di promozione sociale; - senza fini di lucro e con divieto di distribuzione degli utili; - di carattere solidaristico; - è apolitica, apartitica, aconfessionale. 	<p><u>Art. 2 - Scopi e attività</u></p> <p>L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, volendo supportare gli Istituti scolastici nelle attività di orientamento degli studenti allo studio e al lavoro, nella valutazione dell'offerta formativa e nella programmazione delle attività didattiche.</p> <p>L'associazione, in particolare, svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 2) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

TITOLO 2 - FINALITÀ E SCOPI

Art. 2 - Scopi istituzionali

[1] L'ASSOCIAZIONE AlmaDiploma ha lo scopo di:

- a) Supportare il sistema scolastico nell'organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento e intermediazione e nell'utilizzo di dispositivi e misure di politiche attive del lavoro;
- b) Occuparsi dell'orientamento degli studenti nelle fasi di transizione e in particolare dei diplomati in uscita dall'obbligo d'istruzione e formazione, sia che intendano proseguire gli studi, sia che vogliano entrare nel mercato del lavoro;
- c) Intraprendere tutte le iniziative atte a favorire l'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro, avvicinando domanda ed offerta attraverso la diffusione di informazioni, contribuendo così alla riduzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei diplomati;
- d) Eseguire, in sinergia con gli istituti coinvolti, indagini sul percorso lavorativo e/o formativo degli studenti a medio e lungo termine;
- e) Integrare il sistema di rilevazione ed indagine al fine di fornire uno strumento statistico di valutazione/autovalutazione utile alle singole scuole ed al sistema dell'istruzione e formazione attraverso l'individuazione di indicatori che misurino l'efficacia interna ed esterna dell'offerta formativa;
- f) Unire le sinergie con enti, istituzioni e organizzazioni che abbiano obiettivi simili; in particolare operare con AlmaLaurea, che si occupa di orientamento in ingresso delle università e di inserire i laureati nel mondo del lavoro;
- g) Realizzare attività di formazione esterna generale e di specializzazione nell'ambito di competenza dei soci.

- 3) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- a) Supportare il sistema scolastico nell'organizzazione ed erogazione di servizi di orientamento e intermediazione e nell'utilizzo di dispositivi e misure di politiche attive del lavoro;
- b) Occuparsi dell'orientamento degli studenti nelle fasi di transizione e in particolare dei diplomati in uscita dall'obbligo d'istruzione e formazione, sia che intendano proseguire gli studi, sia che vogliano entrare nel mercato del lavoro;
- c) Intraprendere tutte le iniziative atte a favorire l'inserimento dei diplomati nel mondo del lavoro, avvicinando domanda ed offerta attraverso la diffusione di informazioni, contribuendo così alla riduzione dei tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei diplomati;
- d) Realizzare ricerche i cui risultati permettano di comprendere i bisogni e fornire strumenti per supportare gli studenti nelle transizioni formative e nell'ingresso lavorativo;
- e) Eseguire, in sinergia con gli istituti coinvolti, indagini sul percorso lavorativo e/o formativo degli studenti a medio e lungo termine;
- f) Integrare il sistema di rilevazione ed indagine al fine di fornire uno strumento statistico di valutazione/autovalutazione utile alle singole scuole ed al sistema dell'istruzione e formazione attraverso l'individuazione di indicatori che misurino l'efficacia interna ed esterna dell'offerta formativa;
- g) Operare in sinergia con enti, istituzioni e organizzazioni che abbiano obiettivi simili;
- h) Realizzare attività di formazione nell'ambito di interesse dell'Associazione.
- i) Attività diverse, secondarie o strumentali rispetto a quelle di interesse generale elencate o comunque rientranti nel novero di quelle consentite dall'art. 5 del codice del terzo settore.

	<p>Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari ovvero alle persone fisiche riconducibili agli associati, se questi sono persone giuridiche, nonché ai terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti ai propri associati.</p> <p>L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo del lavoro volontario di cui più oltre, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.</p> <p>Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.</p>
<p>[2] L'associazione AlmaDiploma per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, intende realizzare banche dati, effettuare indagini, promuovere attività e predisporre strumenti da mettere a disposizione dei soci, meglio specificati nel Regolamento.</p> <p>Gli Associati riconoscono che AlmaDiploma rappresenta il modo privilegiato di diffondere le informazioni relative ai propri studenti e diplomati e si impegnano a non diffondere in forma disaggregata per altra via i dati raccolti da AlmaDiploma, pur restando ogni Istituto associato proprietario dei suddetti dati e libero di elaborarli.</p> <p>La concessione in uso della documentazione e dei dati ad AlmaDiploma non implica la cessione di alcun diritto di autore o di proprietà dei dati stessi. L'Istituto associato conferisce all'ASSOCIAZIONE la responsabilità del trattamento dei dati, raccolti nell'ambito delle iniziative associative, e il compito di stabilire le regole per il loro impiego nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati.</p> <p>L'Istituto associato si impegna ad utilizzare, in forma elettronica e in forma cartacea, soltanto i dati relativi ai propri studenti. Si impegna, quindi, a non cedere e a non consentire l'uso a terzi dei dati di altri Istituti, né in tutto né in parte, né in forma elettronica, né in forma cartacea, né nel formato originario, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso.</p> <p>Eventuali utilizzazioni dei dati che esulino dalle finalità sopra descritte devono essere previamente concordate tra gli Istituti Associati.</p> <p>In ogni caso l'ASSOCIAZIONE può elaborare e divulgare rapporti aggregando e disaggregando i dati relativi agli studenti e ai diplomati, sia su base territoriale, sia in base alle caratteristiche dei fenomeni oggetto di rilevazione, garantendo la necessaria riservatezza agli Istituti associati.</p>	

<p>L'ASSOCIAZIONE per la gestione dei dati e per l'elaborazione delle informazioni può avvalersi di strutture esterne di qualunque tipo.</p>	
<p>Art. 12 - Mezzi finanziari e risorse economiche</p> <p>[1] I mezzi finanziari e le risorse economiche dell'ASSOCIAZIONE possono derivare da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il versamento delle quote associative ordinarie o straordinarie da parte dei Soci; - contributi pubblici e privati da parte di Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche, nonché privati, interessati al conseguimento delle finalità di cui all'art. 2; - donazioni ed eredità; - prestazioni di servizi e cessioni di beni nei confronti dei Soci e di terzi; - proventi derivanti da iniziative promozionali. <p>Art. 13 - Fondo Associativo</p> <p>[1] Le entrate indicate all'articolo precedente, nonché i beni mobili ed immobili con essi eventualmente acquistati, costituiscono il Fondo Associativo, con il quale si farà fronte alle spese per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE stessa. I singoli Soci non possono chiedere la divisione del Fondo Associativo né pretenderne quota in caso di decadenza, recesso, esclusione o, comunque, di cessazione per qualunque altra causa del rapporto associativo.</p> <p>Art. 14 – Divieti</p> <p>[1] Durante la vita dell'ASSOCIAZIONE è fatto divieto a chiunque di distribuire, in modo diretto o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.</p> <p>Art. 17 - Anno sociale</p> <p>[1] L'Anno sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre d'ogni anno.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 3 - Risorse</u></p> <p>L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Quote e contributi degli associati; 2) Eredità, donazione e legati; 3) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; 4) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; 5) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; 6) Contributi e finanziamenti ottenuti da Fondazioni 7) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; 8) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi; 9) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi); 10) Finanziamenti, anche onerosi, da parte di istituti di credito; 11) Raccolta fondi; 12) Ogni altra entrata ammessa anche ai sensi del D.Lgs. 117/2017 sue eventuali successive modificazioni. <p>Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.</p> <p>Ai fini del comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 4 - Bilancio</u></p> <p>L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro 4 mesi.</p> <p>Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati</p>

	<p>contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.</p>
<p>Art. 3 – Soci</p> <p>[1] Può essere socio dell'ASSOCIAZIONE qualunque Istituto e Scuola di ogni ordine e grado e le istituzioni educative appartenenti al sistema nazionale di istruzione (scuole statali, paritarie, private e degli enti locali).</p> <p>[2] Le persone giuridiche fanno parte dell'ASSOCIAZIONE tramite il loro legale rappresentante, che in caso d'impedimento può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta; in questo caso il delegato assumerà temporaneamente tutti i poteri sociali del delegante. La figura del Presidente non può essere delegata.</p> <p>[3] Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta o verbale al Consiglio Direttivo, il quale deciderà in merito, con obbligo di motivazione in caso di diniego. Con la predetta domanda, l'aspirante socio si impegna ad accettare ed osservare la disciplina prevista dal presente Statuto e dal relativo Regolamento. Contestualmente alla domanda, l'aspirante socio deve versare la quota associativa per l'anno sociale in corso. Il mancato versamento della quota associativa annuale, entro il giorno precedente quello fissato per l'Assemblea dei Soci, comporta la decadenza automatica della qualità di socio.</p> <p>La quota associativa versata dal Socio non è trasferibile e non può essere rivalutata. La qualità di Socio si perde per decadenza, per recesso, per esclusione. In caso di decadenza, recesso, esclusione i Soci stessi non possono pretendere alcunché dall'ASSOCIAZIONE né hanno diritto alcuno sul Fondo Associativo.</p> <p>[4] L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi, per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – inosservanza delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo; – status del Socio e/o attività svolte dal medesimo in contrasto con gli scopi istituzionali dell'ASSOCIAZIONE. 	<p style="text-align: center;"><u>Art. 5 - Membri dell'Associazione</u></p> <p>Possono associarsi tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche, private e pubbliche o gli enti del terzo settore che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.</p> <p>Il numero degli aderenti è illimitato.</p> <p>Le amministrazioni pubbliche associate non potranno assumere la direzione, il coordinamento o il controllo dell'Associazione.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 6 - Volontari</u></p> <p>I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.</p> <p>L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.</p> <p>L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.</p> <p>L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.</p> <p>La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 7 – Procedura di ammissione dei soci</u></p> <p>L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato, come da regolamento, entro sei mesi dalla richiesta ed annotata nel libro degli associati.</p> <p>Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro</p>

dei soci.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta, come da regolamento, da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il Consiglio direttivo può delegare al direttore la verifica della correttezza formale della domanda, prima della delibera di ammissione o rigetto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, fornito di motivazione, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde:

- Per decesso;
- Per recesso;
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per tre anni;
- Per esclusione:
 - a) In caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - b) In caso di violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione con le modalità previste dal regolamento. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

	<p>La perdita della qualità di socio viene annotata sul libro degli associati. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 9 - Diritti e doveri degli associati</u></p> <p>Gli associati hanno diritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi; - Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti ai quali non è altrimenti inibito per legge, il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; - Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto; - Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto; - Essere informati sull'attività associativa; - Esaminare i libri sociali; <p>Gli associati sono tenuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi; - Essere in regola con il versamento della quota associativa; - Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione; - Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; - Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.
<p>Art. 4 – Organi</p> <p>[1] Sono organi dell'ASSOCIAZIONE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea Generale dei Soci, - il Presidente dell'Associazione, - il Consiglio Direttivo, 	<p style="text-align: center;"><u>Art. 10 - Organi dell'Associazione</u></p> <p>Sono Organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei soci; - Il Consiglio direttivo; - Il Presidente; - Il Direttore; - l'Organo di Controllo. <p>L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o</p>

<p>– il Direttore.</p>	<p>limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.</p>
<p>Art. 5 - Assemblea Generale dei Soci</p> <p>[1] L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti all'ASSOCIAZIONE, i quali intervengono per mezzo dei loro legali rappresentanti o dai loro delegati. Ogni Socio ha diritto ad un voto. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in forza di delega scritta. Ciascun Socio non può rappresentare più di tre altri Soci.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 11 - L'Assemblea</u></p> <p>L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4/117) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota e se disciplinato dal regolamento.</p> <p>Essa è costituita dagli associati dell'Associazione.</p> <p>Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.</p> <p>Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati (maggioenni se persone fisiche ed in persona dei loro rappresentanti se persone giuridiche), iscritti da almeno tre mesi nel libro soci e in regola con il versamento della quota sociale.</p> <p>Ciascun associato ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.</p>
<p>Art. 6 - Assemblea Ordinaria</p> <p>[1] L'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun anno sociale. Il Presidente determina il luogo, l'ora e l'Ordine del Giorno. L'Avviso di Convocazione deve essere pubblicato almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea nel Sito Internet dell'ASSOCIAZIONE e comunicato tramite fax o posta elettronica.</p> <p>[2] L'Assemblea ordinaria:</p> <p>– esamina e delibera la Relazione del Consiglio Direttivo, ivi comprese le linee di sviluppo dell'ASSOCIAZIONE;</p> <ul style="list-style-type: none"> - esamina e delibera il Bilancio preventivo e il Rendiconto economico e finanziario; - esamina e delibera il Regolamento; - nomina il Presidente dell'ASSOCIAZIONE; - stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, di cui elegge i membri titolari e supplenti; - modifica il secondo comma dell'art. 1, che stabilisce la sede legale 	<p style="text-align: center;"><u>Art. 12 – Convocazione dell'Assemblea</u></p> <p>L'assemblea degli associati è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno venti giorni prima della data della riunione e pubblicato sul sito dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione.</p> <p>L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.</p> <p>L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio direttivo e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.</p> <p>L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal</p>

dell'ASSOCIAZIONE;

- esamina e delibera gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

[3] L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE, oppure in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente.

La funzione di Segretario è svolta da un Socio nominato dal Presidente. Ove necessario, il Presidente nomina due Scrutatori.

Al Presidente spetta il potere di verificare il diritto d'intervento e di voto da parte dei Soci, la regolarità delle deleghe, nonché di stabilire le modalità di voto e accertare la regolarità dei voti espressi. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

[4] L'Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei Soci. Trascorsa mezz'ora dall'orario fissato per la prima convocazione l'Assemblea si riterrà validamente costituita, in seconda convocazione, con almeno la presenza di dieci soci o almeno la metà se il numero dei soci è inferiore a venti

Art. 7 - Assemblea Straordinaria

[1] L'Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci, indicandone l'Ordine del giorno. L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

[2] L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto - escluso il secondo comma dell'art. 1, che stabilisce la sede legale dell'ASSOCIAZIONE, che può essere modificato dall'Assemblea in seduta ordinaria -, sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'ASSOCIAZIONE e sulla devoluzione del Fondo Associativo residuo a seguito della liquidazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con la maggioranza dei Soci.

Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 13 – Deliberazioni dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese in conformità a quanto disposto dall'art.21 del Codice Civile che ha carattere di prevalenza sul presente articolo senza necessità di variazione statutaria.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri degli organi sociali diversi dall'assemblea non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto in prima convocazione occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- a) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) Nomina e revoca, quando previsto, il/i soggetto/i incaricato/i alla revisione legale dei conti;
- c) Approva il bilancio;
- d) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli associati esclusi;
- f) Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti associati avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- g) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) Destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo;
- k) Delibera il trasferimento della sede sociale;
- l) Delibera la variazione del patrimonio dell'associazione.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- a) Sulle modifiche dello statuto sociale;
- b) Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) Sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

<p>Art. 8 - Pubblicità degli atti</p> <p>[1] Nel Sito Internet dell'ASSOCIAZIONE sono pubblicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli Avvisi di convocazione delle Assemblee dei Soci; - le Relazioni del Consiglio Direttivo; - i Rendiconti economici e finanziari; - i Verbali delle deliberazioni assembleari. 	
<p>Art. 10 - Consiglio Direttivo</p> <p>[1] Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Presidente dell'ASSOCIAZIONE, - il Direttore, - un numero pari di membri, eletti dall'Assemblea, - il Direttore del Consorzio AlmaLaurea, o un suo delegato. <p>Il numero dei membri, compreso il Presidente, non potrà essere, in ogni caso, superiore a 19.</p> <p>I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni sociali e sono rieleggibili.</p> <p>[2] L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è svolto a titolo gratuito. Su proposta del Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo può competere il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio. Con nomina del Presidente, a singoli membri del Consiglio Direttivo possono essere assegnati incarichi operativi specifici, retribuiti su proposta del Presidente e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.</p> <p>[3] Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ASSOCIAZIONE; determina annualmente l'ammontare della quota associativa a carico dei Soci.</p> <p>Su proposta del Presidente, nomina il Direttore e stabilisce i compensi ai singoli membri del Consiglio Direttivo per eventuali incarichi operativi specifici. Il Consiglio Direttivo persegue le finalità statutarie, definisce le linee di sviluppo dell'ASSOCIAZIONE e provvede ad attuare le delibere prese dall'Assemblea dei Soci. Collabora con il Presidente e il Direttore per la stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea.</p> <p>Il Consiglio Direttivo provvede, per ciascun anno sociale, a redigere il Rendiconto economico e finanziario ed a redigere la Relazione del Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea dei Soci.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 15 – Il Consiglio Direttivo</u></p> <p>Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a cinque e non superiore a diciannove, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.</p> <p>La composizione del Consiglio direttivo è integrata dal Presidente e dal Direttore. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età.</p> <p>La maggioranza dei membri è scelta tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti giuridici associati senza vincolo di mandato in ottemperanza all'art.4 dello Statuto.</p> <p>Il Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, nomina il Direttore al quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo e altresì specifica a quali membri è attribuita la rappresentanza dell'Associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.</p> <p>Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.</p> <p>Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 16 – Competenze del Consiglio Direttivo</u></p> <p>Il Consiglio direttivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nomina al suo interno un Vice-Presidente; b) Nomina il Direttore e gli attribuisce, anche una tantum, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti, secondo il presente statuto; c) Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea; d) Predispose il bilancio o rendiconto da sottoporre all'Assemblea; e) Stabilisce l'entità della quota associativa annuale; f) Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati; g) Propone all'approvazione dell'Assemblea l'eventuale regolamento del Consiglio direttivo e le sue variazioni;

Il Consiglio Direttivo si riunisce, anche utilizzando modalità telematiche come la conference call o la videoconferenza, su convocazione del Presidente per lo meno due volte l'anno, mediante convocazione a mezzo fax oppure posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di convocazione nei termini predetti saranno considerate regolari le riunioni del Consiglio Direttivo alle quali partecipino tutti i componenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo si procede alla redazione del relativo verbale, a cura di un membro incaricato dal Presidente. Il Consiglio Direttivo, riunito validamente con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

[4] Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o i più membri del Consiglio Direttivo, il Presidente procura di sostituirli con i supplenti eletti.

I membri del Consiglio Direttivo nominati in sostituzione di quelli venuti a mancare, scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 15 – Regolamento

[1] Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un Regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon funzionamento dell'ASSOCIAZIONE. Il testo del Regolamento e le sue eventuali modifiche devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

- h) Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- i) Ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- j) Adotta, in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione
- k) Adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni, compresa la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari.

Art. 17 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato almeno dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni sei mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio stesso potrà dotarsi di autonomo regolamento che ne disciplini al meglio l'attività.

Art. 9 – Presidente

[1] Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE è eletto dall'Assemblea, rimane in carica per tre anni ed è rieleggibile.

[2] Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE presiede, oltre all'Assemblea, il Consiglio Direttivo.

[3] Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ASSOCIAZIONE; in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente spetta la rappresentanza per la gestione ordinaria.

[4] Il Presidente nomina fra i membri eletti nel Consiglio Direttivo il Vicepresidente, che lo sostituisce in ogni sua funzione, nel caso di sua assenza o impedimento.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, nominato a maggioranza dall'Assemblea degli associati, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio direttivo, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

L'Assemblea può comunque revocare il Presidente con le stesse modalità dettate per la sua elezione.

<p>[5] Il Presidente può essere retribuito su proposta e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.</p>	<p>Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.</p>
<p>Art. 11 - Direttore</p> <p>[1] Il Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e può essere scelto anche al di fuori dei rappresentanti legali degli Istituti Associati.</p> <p>[2] Il Direttore è responsabile della gestione dell'ASSOCIAZIONE, coordinando e svolgendo ogni attività diretta al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, con poteri di rappresentanza dell'ASSOCIAZIONE anche all'esterno.</p> <p>[3] Il Direttore, che opera in piena autonomia, rende operative le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente in tutte le sue attività, compresa la stesura degli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Amministra il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE e provvede alla gestione economico-finanziaria. Assume tutte le decisioni necessarie per il funzionamento dell'ASSOCIAZIONE. Accetta donazioni. Gestisce i rapporti con gli Istituti associati e con le eventuali strutture esterne a cui siano stati delegati compiti di natura tecnica, necessari al perseguimento delle finalità dell'ASSOCIAZIONE.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 19 - Il Direttore</u></p> <p>Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo su proposta del Presidente. Il Direttore è responsabile della gestione dell'Associazione, coordina e svolge ogni attività diretta al perseguimento delle finalità statutarie nel rispetto delle indicazioni del Presidente e dà esecuzione alle delibere degli organi dell'associazione. Ha poteri di rappresentanza dell'Associazione per l'ordinaria amministrazione. Il Direttore, che opera in piena autonomia, collabora con il Presidente in tutte le sue attività, compresa la stesura degli atti da sottoporre al Consiglio direttivo e all'Assemblea. Amministra il patrimonio e provvede alla gestione economico-finanziaria. Gestisce i rapporti con gli associati e i terzi assumendo tutte le decisioni necessarie per il funzionamento. Accetta donazioni.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 20 - Organo di Controllo</u></p> <p>L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed i restanti membri devono comunque essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma c.c..</p> <p>L'Organo di Controllo, se nominato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; - Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto; - Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta

	<p>fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del codice del terzo settore.</p> <p>L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.</p> <p>In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.</p> <p>Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con apposito regolamento o per rimando alle regole di funzionamento del Consiglio Direttivo od al suo Regolamento.</p> <p>Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.</p> <p>I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio direttivo, al Direttore, al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 21 Libri sociali obbligatori</u></p> <p>L'associazione deve tenere, a cura dell'organo di amministrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il libro degli associati; - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico; - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi; - Il libro dei volontari. <p>Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi di risposta.</p>
<p>Art. 18 – Scioglimento</p> <p>[1] Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell'ASSOCIAZIONE, l'Assemblea Straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e della devoluzione del Fondo Associativo residuo, nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri.</p> <p>[2] In caso di scioglimento, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'ASSOCIAZIONE ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23-12-1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 22 – Patrimonio e Scioglimento</u></p> <p>L'associazione, mediante delibera del Consiglio direttivo, potrà costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato, in via esclusiva, ad uno specifico affare di interesse generale, tra quelli perseguiti dall'ente.</p> <p>In caso di scioglimento o estinzione dell'associazione, come disposto dall'art. 3 del presente Statuto, è vietata la distribuzione del patrimonio residuo a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.</p> <p>In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore</p>

	<p>individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci. Se le disposizioni del comma precedente non fossero applicabili sarà adottata eventuale altra normativa specifica o, in mancanza, quanto indicato dal codice civile.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Art. 23 - Rinvio</u></p> <p>Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.</p>
<p>Art. 16 – Rapporto fra le fonti giuridiche</p> <p>[1] Il Regolamento non può essere in contrasto con le norme contenute nello Statuto. Le singole delibere, emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, contrarie a norme contenute nel Regolamento e nello Statuto, sono nulle. Il Presidente è tenuto a verificare il rispetto formale e sostanziale di tale principio gerarchico.</p>	
<p>Art. 19 - Norme transitorie</p> <p>[1] Le modifiche al presente Statuto relative agli Organi Statutari, approvate dall’Assemblea straordinaria del 28/03/2014, diventano operative al rinnovo degli Organi previsti nel 2015.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 23 – Norme transitorie</u></p> <p>Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.</p> <p>Solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore l’acronimo APS o ETS o altro acronimo, derivante dall’inserimento in specifica sezione del Runts, potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.</p> <p>Gli organi dell’Associazione in carica al momento della variazione statutaria continueranno a svolgere le loro funzioni sino a naturale scadenza in conformità del nuovo Statuto.</p>